

**Sentenza:** n. 298 del 20 Novembre 2009

**Materia:** bilancio e contabilità pubblica

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 119 e 120 Cost.; principio di leale collaborazione

**Ricorrente:** Regione Calabria

**Oggetto:** articolo 1 D. L. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie) sia nel testo originario che come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126

**Esito:** infondatezza delle questioni sollevate.

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

La pronuncia in esame ha ad oggetto due ricorsi proposti dalla Regione Calabria nei confronti dell'articolo 1 D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie) nonché del medesimo articolo 1 nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione con legge n. 126/2008.

Al riguardo ancora una volta la Corte, in conformità ad un orientamento già espresso, rilevando una sostanziale identità tra le disposizioni del decreto legge e quelle risultanti dalla legge di conversione, ritiene assorbite le censure relative al testo originario in quelle sul testo risultante dalla legge di conversione.

In via preliminare la Corte, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al comma 5 (in quanto disposizione non convertita), esamina le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, relative alla genericità dei motivi di impugnazione ed al difetto di legittimazione della Regione. Parte delle eccezioni relative alla genericità dei motivi vengono accolte e pertanto l'oggetto del giudizio viene limitato ad alcune questioni soltanto (come di seguito indicate); per quanto attiene invece al difetto di legittimazione la Corte ne dichiara l'infondatezza confermando un indirizzo già in passato espresso secondo il quale le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla violazione di una loro competenza legislativa. Ciò in quanto - particolarmente in tema di finanza regionale e locale - vi è una stretta connessione tra le attribuzioni dei due enti tale che la lesione delle competenze locali può essere potenzialmente idonea a determinare un *vulnus* delle competenze regionali. Pertanto ben può la Regione, come nel caso di specie, censurare la lesione dell'autonomia finanziaria propria e degli enti locali come garantita dall'articolo 119 Cost., in conseguenza della riduzione del gettito ICI.

La disposizione impugnata, infatti, per quanto di interesse ai fini della pronuncia in oggetto:

- dispone l'esenzione dall'ICI, a decorrere dall'anno 2008, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
- prevede il rimborso dell'imposta non percepita dagli enti locali (quantificata in euro 1.700 milioni) secondo criteri da definire in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali;
- sospende, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, il potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato;

Assume la Regione ricorrente che tali disposizioni :

- sono in contrasto con l'articolo 119 Cost. perché riducendo le risorse di Regioni ed enti locali ne ledono l'autonomia finanziaria e penalizzano gli stessi enti nel giudizio delle agenzie di rating;
- violano il principio di leale collaborazione ex articolo 120 Cost. perché assunte con decreto legge, fonte sottratta alla dialettica istituzionale Stato-Regioni e quindi con elusione dei metodi della concertazione e leale collaborazione tra livelli istituzionali.
- Nel merito le censure sono ritenute infondate: invero la Corte rileva come le disposizioni impugnate - relative ad ICI, addizionali ed aliquote di tributi attribuiti alle Regioni con leggi dello Stato - attengono alla competenza esclusiva statale ex art. 117 co. 2 lett. e) Cost. in quanto tributi istituiti e disciplinati con legge dello Stato. Trattandosi di competenza esclusiva, la stessa può essere esercitata anche attraverso l'emanazione di norme di dettaglio.

Inoltre secondo la Corte una misura che comporta riduzione di gettito non può essere considerata in modo isolato ma occorre tener conto del complesso della manovra finanziaria in cui si inserisce, ben potendosi verificare che per effetto di plurime disposizioni il gettito complessivo destinato alla finanzia regionale non subisca riduzioni.

Tra l'altro, come già in precedenti occasioni affermato, le esigenze di finanza pubblica possono anche comportare riduzioni della disponibilità finanziaria delle Regioni e ciò è legittimo purché non determinino uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive di spesa rendendo le risorse insufficienti per l'espletamento dei compiti istituzionali. Tale però non risulta il caso di specie, non solo perché la ricorrente non ha lamentato né dimostrato tale limitazione ma soprattutto perché lo Stato ha previsto il rimborso ai Comuni del minor gettito conseguente all'esclusione dell'ICI sulla prima casa. Quanto al preteso pregiudizio derivante nelle valutazioni delle agenzie di rating, la Corte rileva come lo stesso, nei casi marginali in cui si verifica, non è comunque conseguenza diretta delle disposizioni oggetto del giudizio ma deriva dalle molteplici e diverse condizioni di fatto in cui versa la situazione finanziaria delle singole Regioni. Trattandosi di un inconveniente solo eventuale e di mero fatto lo stesso non rileva ai fini del giudizio di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, anche questa censura viene ritenuta infondata. Sempre confermando il proprio consolidato orientamento, la Corte rileva come tale principio non si applichi all'esercizio dell'attività legislativa: ciò vale per l'ordinario procedimento

legislativo ed a maggior ragione, quindi, per una fonte come il decreto legge la cui adozione è subordinata dalla Costituzione alla mera occorrenza di casi straordinari di necessità e urgenza. “La particolare celerità con cui detta fonte deve potere essere approvata ed entrare in vigore, nonché la peculiarità dei casi in cui essa può essere adottata e del procedimento di conversione in legge, escludono infatti (...) che sia ravvisabile una qualsivoglia necessità di previo coinvolgimento delle Regioni nella formulazione del decreto legge.”

Da qui l'infondatezza delle censure proposte dalla Regione Calabria.